

Processo civile - Pretesa maggiorazione contributiva da esposizione ad amianto - Accertata sussistenza del diritto - Soccombenza incolpevole dell'Istituto - Presupposto per la compensazione delle spese di lite - Sussiste.

Corte di Appello di Brescia - 04.12.2010 n. 551/10 - Pres. Dott. Tropeano - Rel. Nuovo - P.R.+2 (Avv. Salvo) - INPS (Avv. Mogavero).

Nelle controversie promosse nei confronti dell'INPS e finalizzate all'accredito al lavoratore della maggiorazione contributiva da esposizione ad amianto ai sensi del D.L.vo 277/1991, anche in caso di accertata sussistenza del diritto appare doverosa la compensazione delle spese di lite, stante l'incolpevole soccombenza dell'Ente, costretto ad una necessaria resistenza processuale, nell'impossibilità di un accoglimento in via amministrativa - ed a prescindere dalle risultanze probatorie acquisibili ed acquisite solo nel giudizio- delle istanze del ricorrente.

FATTO - Con autonomi ricorsi, riuniti dal primo giudice, P.R., G.G., R.G. convenivano in giudizio l'INPS, asserendo di essere stati esposti presso gli stabilimenti della S. S.p.a. di N., con una durata ultradecennale, all'amianto e chiedendo il beneficio della rivalutazione contributiva ai sensi dell'art. 13 co. 8 L. 57/1992.

Si costituiva in giudizio l'INPS, che contestava la circostanza e chiedeva la reiezione delle domande.

Esperita l'istruttoria, con prova testimoniale e C.T.U., e il Tribunale di Brescia, con la sentenza n. 290/2010, accoglieva il ricorso di P.R. e G.G. dichiarando il loro diritto alla rivalutazione contributiva rispettivamente per periodi 9.7.1973/2.1985 e 1.12.1975/31.12.1990 e respingeva nel resto, compensando le spese processuali.

Avverso la sentenza proponevano appello i tre lavoratori censurando la decisione in quanto nulla, poiché sarebbe del tutto incerto il contenuto della decisione con riferimento al R.; inoltre la sentenza sarebbe ingiusta nella parte in cui aveva immotivatamente disposto la totale compensazione delle spese processuali.

Si costituiva l'INPS, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello.

All'odierna udienza, dopo la discussione delle parti, la Corte decideva con sentenza del cui dispositivo veniva data immediata lettura.

DIRITTO - Non vi è alcuna nullità nella sentenza in quanto il primo giudice, dopo aver motivato analiticamente l'accoglimento della domanda per P.R. e G.G., ha provveduto anche per la posizione di R.G., respingendo la pretesa sulla scorta della C.T.U., il cui contenuto ha affermato di condividere pienamente, e dando atto articolatamente del contenuto della stessa in ordine alla posizione lavorativa di questo ricorrente.

In ogni caso, a fronte della formulazione dell'appello, il R.G. si trova in una situazione di carenza di interesse, in quanto non ha impugnato nel merito la decisione: infatti, benché il suo nome non sia menzionato in dispositivo, la sentenza, come appena ricordato, a pag. 12 spiega quali fossero le sue mansioni e perchè, nel suo caso, l'esposizione non ha superato il valore di 0,050 fibre/L e per una durata, inoltre, insufficiente (6 ore al giorno) e nulla viene detto nell'appello per contestare l'accertamento.

Tutti e tre i lavoratori censurano inoltre la sentenza in quanto, pur avendo accolto le domande, ha compensato le spese di lite.

Il motivo d'appello è infondato totalmente in diritto per quanto riguarda la posizione del R. che, essendo soccombente, si avvantaggia della compensazione e della mancata applicazione rigida del principio della soccombenza.

Ma anche con riferimento agli altri due lavoratori l'appello non può essere accolto.

Premesso che l'art. 92. co. 2, C.P.C., anche nel testo modificato dall'art. 2, co. 1, lett. a), L. 28 dicembre 2005, n. 263, dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, questa Corte ha sempre ritenuto che la circostanza che il riconoscimento o meno del diritto non dipenda dall'INPS, che non è mai in possesso dei dati necessari per valutarla, rende la resistenza processuale dell'Istituto assolutamente dovuta e, quindi, la soccombenza del tutto “incolpevole”, poiché neppure il riconoscimento in via amministrativa può dipendere dall'Istituto a cui compete, invece, la legittimazione passiva in questi procedimenti.

Proprio questa singolare situazione processuale, a cui si accompagna una notevole “alea” insita nelle valutazioni meramente presuntive a cui sono costretti a ricorrere i consulenti in assenza di misurazioni relative agli anni, ormai molto risalenti, in cui l'amianto venne utilizzato, rende ragione della necessità della compensazione delle spese.

Per la stessa ragione, nonostante la natura necessariamente “esplorativa” dei ricorsi dei lavoratori (i quali non possono certo conoscere la concentrazione di fibre di amianto presente nella propria realtà produttiva), questa Corte non condanna mai il lavoratore soccombente alla rifusione delle spese processuali, neppure relativamente alla C.T.U., a cui pure ha dato causa, essendo a suo carico l'onere della prova.

Sussistono quindi, per tutte queste ragioni, giusti motivi per compensare tra le parti anche le spese del grado.

(Omissis)